



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale sugli impianti pubblicitari



Indice

I	Norme generali	2
Art. 1	Campo di applicazione	2
Art. 2	Definizioni	2
II	Autorizzazioni	2
Art. 3	Obbligo	2
Art. 4	Validità	2
Art. 5	Esenzioni	2
Art. 6	Divieti	3
Art. 7	Obblighi	3
III	Procedura	3
Art. 8	Domanda	3
Art. 9	Coordinamento con la licenza edilizia	4
Art. 10	Coordinamento con il demanio cantonale	4
IV	Tasse	4
Art. 11	In generale	4
Art. 12	Tassa di decisione	4
Art. 13	Tassa per prestazioni speciali	4
Art. 14	Esenzione e riduzioni	4
V	Norme edilizie	4
Art. 15	In generale	4
Art. 16	Quartieri	5
VI	Disposizioni finali	8
Art. 17	Sanzioni	8
Art. 18	Abrogazione	8
Art. 19	Entrata in vigore	8

I Norme generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza comunale riguardo la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

²Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza fanno stato le specifiche norme della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp) e del relativo Regolamento d'esecuzione (RLimp).

Art. 2 Definizioni

¹La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla LImp e dal RLimp.

²Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

II Autorizzazioni

Art. 3 Obbligo

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 Validità

¹L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

²L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

³Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5 Esenzioni

¹Non necessitano di autorizzazione, ma devono comunque essere preventivamente notificati per iscritto alla Polizia comunale:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor);
- le targhe indicanti studi professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocate sul fondo o sull'edificio dove ha sede l'attività a condizione che le stesse riproducano unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica e l'eventuale logo;
- le tavole di cantiere ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 RLE, fino a mq 0.50 e prive di promozioni immobiliari;
- le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata.

²Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 6 Divieti

¹Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e/o alla moralità.

²Sono inoltre vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni o fasci di luce verso l'esterno, oppure che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), salvo quando la stessa si situa in posizioni non interessate dal traffico veicolare, nell'ambito di eventi pubblici limitati nel tempo, oppure quando ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani;
- impianti di promozione immobiliare che non si legano a cantieri autorizzati in corso di realizzazione;
- la posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi); sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo in cui si esercita un'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente – se giustificati da esigenze di percorso - gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (insegne direzionali).

³Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7 Obblighi

¹Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

²Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilirne lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia;
- in ogni caso quando l'autorità revoca la rispettiva autorizzazione, indipendentemente dal motivo.

III Procedura

Art. 8 Domanda

¹La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso gli sportelli di quartiere o sul sito del Comune di Bellinzona (www.bellinzona.ch).

²La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;

- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 9 Coordinamento con la licenza edilizia

¹È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq o con più di un sostegno (palo), i totem e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc.) da precludere gli interessi di terzi.

²La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente.

Art. 10 Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sorge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione delle LDP e del RDP.

IV Tasse

Art. 11 In generale

¹Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

²Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

³Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni del Regolamento comunale sull'utilizzo dei beni amministrativi e della relativa ordinanza di applicazione.

Art. 12 Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione di fr. 100.-.

Art. 13 Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

Art. 14 Esenzione e riduzioni

¹Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

²Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

³In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta a fr. 50.-, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

V Norme edilizie

Art. 15 In generale

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

Art. 16 Quartieri

Bellinzona

Norme di attuazione PR

Art. 11 ¹E' vietato applicare, posare o dipingere figurazioni, scritte, insegne, tavole, cassoni, colonne ed altri impianti destinati alla pubblicità che deturpino l'aspetto estetico degli edifici, porticati, giardini, strade e piazze. E' considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per stravaganza della forma o del carattere del disegno o della scritta, non rispetta il carattere ambientale della zona ed impedisce la fruizione dell'elemento paesaggistico e architettonico.

²Per quanto non concerne l'aspetto urbanistico del cpv. 1, sono applicabili le norme previste dalla Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (LImp) e del relativo regolamento d'esecuzione del 26 giugno 2001 (RLImp).

Norme di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro storico

Art. 25a E' vietato applicare, posare o dipingere figurazioni, scritte, insegne, tavole, cassoni, colonne ed altri impianti destinati alla pubblicità che deturpino l'aspetto estetico degli edifici, porticati, giardini, strade e piazze. E' considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per forma o del carattere o del disegno o della scritta, per vistosità del materiale o del colore, non contribuisce a completare il carattere formale del comparto ed impoverisce la fruizione dell'elemento architettonico nel quale è inserito o altri edificio circostanti. L'applicazione e la posa di elementi e impianti destinati alla pubblicità è permessa di regola nell'inquadratura delle vetrine e fino alla fascia marcapiano sopra il piano terreno. Elementi in sporto o a bandiera possono essere ammessi soltanto in caso di provata utilità.

Camorino

Norme di attuazione PR

Art. 35 Zona del nucleo vecchio di Vigana NV2, cpv. 4.9. Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari e la sistemazione di quadri elettrici sulle facciate principali degli edifici.

Regolamento sugli impianti pubblicitari

Zona 1

Art. 3 ¹La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili situati in Zona 1 non soggiace a restrizioni particolari, fatti salvi gli art. 9 e 11 del presente Regolamento.

²Gli impianti posti sui tetti degli edifici devono conformarsi a quelli ev. posti nelle vicinanze e, comunque, la loro altezza massima non deve superare 1 m.

³Impianti su sostegni o pannelli apposti devono distare almeno 1 m dal confine del fondo limitrofo; le bandiere devono rispettare la medesima distanza a misurare dalla stessa in posizione spiegata.

Art. 4 Nella zona residenziale semi intensiva (R3) che si affaccia lungo la cantonale In Tirada, inseriti nella Zona 1, relativamente ai fondi che confinano con la strada in questione, il Municipio può applicare delle restrizioni per la dimensione massima e l'orientamento degli impianti rispetto alla stessa, in modo da garantire maggiore unitarietà.

Zona 2

- Art. 5 ¹Nella Zona 2 sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo in cui si esercita un'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente – se giustificati da esigenze di percorso – gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (insegne direzionali); la posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi) è di principio vietata.
²Eccezionalmente sono autorizzate le insegne abbinate a pubblicità per terzi conformi ad un uso diffuso (es. insegne dei bar), oppure a quelle attività compatibili con la destinazione d'uso della relativa zona d'utilizzazione (cfr. Piano regolatore).
- Art. 6 Le insegne non devono superare 3 mq di superficie e 10 cm di spessore; vanno posate non più alte delle finestre del primo piano e fissate alle facciate degli edifici, parallelamente alla pubblica via principale.
- Art. 7 Possono essere eccezionalmente autorizzati:
- l'uso di porzioni importanti di facciata per interventi di carattere artistico (decorazioni murali), di regola per tempo limitato;
 - impianti indipendenti dagli edifici (totem, tralicci), segnatamente corpi segnalatori collettivi per isolati o complessi di edifici, se sostituiscono insegne a facciata, qualora non siano più grandi di queste e posati ad almeno 1 m dal confine del fondo;
 - la posa perpendicolare rispetto alla pubblica via oppure alla facciata (sporgente) di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

Zone e norme particolari

Zona 2

- Art. 8 ¹Nei nuclei e in prossimità dei monumenti, le insegne sono da contenere nelle aperture dell'edificio (vetrine).
²In mancanza di adeguate aperture, sono autorizzate insegne a facciata poco appariscenti, segnatamente per dimensioni, e non luminose.
³Sono riservate le disposizioni del Piano regolatore comunale relativamente alla zona del Nucleo Vecchio di Vigana.
- Art. 9 Le zone AP-EP degli edifici scolastici, dei parchi giochi e del campo da calcio, come pure quelle immediatamente ad esse limitrofe, sono definite settori di protezione pubblicitaria per le quali è vietato qualsiasi tipo di pubblicità di tabacchi, bevande alcoliche e altri prodotti o servizi dannosi.
- Art. 11 Su tutto il territorio comunale è di principio vietata la posa di impianti con richiami sonori, immagini mobili o a illuminazione intermittente e di pannelli elettronici.

Claro

Norme di attuazione PR

- Art. 12 ¹E' vietato applicare, posare o dipingere figurazioni, scritte, insegne, tavole, cassoni, colonne ed altri impianti destinati alla pubblicità che deturpino l'aspetto estetico degli edifici, porticati, giardini, strade e piazze. E' considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per stravaganza della forma o del carattere del disegno o della scritta, non rispetta il carattere ambientale della zona ed impedisce la fruizione dell'elemento architettonico o paesaggistico nel quale è inserito.
²Per quanto non concerne gli aspetti sopracitati, sono riservate le norme previste dalla legislazione cantonale.
-

Giubiasco

Regolamento sugli impianti pubblicitari

Zona 1

- Art. 3 ¹La posa di impianti pubblicitari sulle facciate di stabili in Zona 1 non soggiace a restrizioni, fatti salvi gli art. 10, 12 e 13.
²Gli impianti sui tetti di edifici non possono superare 1/10 dell'altezza dell'edificio.
³Impianti su sostegni o pannelli appositi devono distare almeno 1 m dal confine del fondo; le bandiere devono rispettare la medesima distanza a contare dalla bandiera spiegata.

Zona 2

- Art. 5 ¹Nella Zona 2 sono autorizzati soltanto gli impianti necessari a designare il luogo dove si esercita un'attività (insegna di sede), e solo eccezionalmente - se giustificati da esigenze di percorso - gli impianti che indirizzano ad un tale luogo (insegne direzionali); la posa di altri impianti pubblicitari (pubblicità per terzi) è di principio vietata.
²Eccezionalmente sono autorizzate le insegne abbinate a pubblicità per terzi conformi a un uso diffuso (insegne dei bar).
- Art. 6 Le insegne non devono superare 3 mq di superficie e 18 cm di spessore; vanno posate non più alte delle finestre del primo piano e fisse a facciata degli edifici, parallele alla pubblica via.
- Art. 7 Possono essere autorizzati:
- a) l'uso di porzioni importanti di facciata per interventi a carattere artistico (decorazioni murali), di regola per tempo limitato;
 - b) impianti staccati dagli edifici (totem, tralicci), segnatamente corpi segnalatori collettivi per isolati o complessi di edifici, se sostituiscono insegne a facciata, non sono più grandi di queste e sono posati ad almeno 1 m dal confine del fondo;
 - c) la posa perpendicolare alla facciata o alla pubblica via di insegne che indicano ubicazioni reperibili d'urgenza (farmacie, servizi di soccorso).

Zone e norme particolari

Zona 2a

- Art. 8 Nelle parti di Piazza Grande e dei nuclei a prevalente carattere commerciale, oltre a quanto prescritto al titolo III, va perseguita una ragionevole uniformità per isolato o tratto di strada.

Zona 2b

- Art. 9 ¹Nelle parti di piazza Grande e nei nuclei a carattere non commerciale e in prossimità di monumenti, le insegne sono da contenere nelle aperture dell'edificio (vetrine).
²In mancanza di adeguate aperture, sono autorizzate insegne a facciata poco appariscenti, segnatamente per dimensioni, e non luminose.
- Art. 10 Intorno agli edifici scolastici e ai parchi per bambini sono definiti settori di protezione pubblicitaria, dove è vietata la pubblicità per tabacchi, bevande alcoliche e altri prodotti o servizi dannosi.

- Art. 12 ¹La posa su suolo pubblico delle insegne direzionali verso gli stabilimenti di industria e commercio e le strutture pubbliche è fatta dal Comune, avendo cura per l'uniformità.
²I privati che chiedono la posa di insegne direzionali rimborsano i costi al Comune.
³La posa di insegne direzionali su suolo privato è autorizzata solo in Zona 1 e ad almeno 4 m dalla pubblica via.
- Art. 13 In tutto il territorio comunale è vietata la posa di impianti con richiami sonori, immagini mobili o a illuminazione intermittente e di pannelli elettronici.

VI Disposizioni finali

Art. 17 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

²Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 18 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Adottata con risoluzione municipale no. 3019 del 23 marzo 2022
In pubblicazione all'albo comunale dal 4 aprile 2022 al 18 maggio 2022